

ALLEGATO "1"

MODALITÀ OPERATIVE

Le presenti modalità operative, aventi valore di ausilio per l'azione dei Comuni interessati dalla declaratoria dello stato di calamità degli eventi avversi, riguardano l'applicazione di quanto disposto dall'art. 5 comma 2 lettera a) - contributi in conto capitale fino all'80 per cento del danno accertato sulla base della produzione lorda vendibile media ordinaria -, lettera c) - proroga delle operazioni di credito agrario, e dall'art. 5 comma 3 - danni causati alle strutture aziendali ed alle scorte.

Il D.Lgs. n. 102/2004 e ss.mm.ii. e la legge regionale n. 24/90 così come modificata dalla legge regionale n. 66/2017 individuano le competenze e le responsabilità poste a capo di ciascun Ente, e nella fattispecie assegnano al Comune l'istruttoria delle pratiche ai fini della richiesta di accreditamento delle somme.

Si elencano di seguito le principali azioni tecnico-amministrative funzionali al procedimento di competenza dei Comuni.

1. RICEVIBILITÀ

1.1 FASE DI ACQUISIZIONE DELLE ISTANZE

Il Comune procede alla fase di ricevibilità delle istanze di richiesta del beneficio a seguito di declaratoria dello stato di calamità, acquisite nei termini previsti dal D.Lgs. n. 102/2004 e ss.mm.ii.

Le domande di concessione delle provvidenze devono essere presentate, pena la decadenza del diritto, entro 45 giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del Decreto del MiPAAFT di declaratoria dello stato di calamità degli eventi avversi, presso gli uffici del Comune nel cui territorio ricade la maggiore superficie aziendale danneggiata. In presenza di Comuni in forma associata, la domanda deve essere presentata alla sede dell'associazione dei medesimi Comuni, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 24/90 come modificata dalla l.r. n. 66/17.

La fase di ricevibilità si conclude con un elenco delle pratiche, dal cui protocollo risulti la data di presentazione, che distingue le istanze ricevibili ed ammesse ad istruttoria da quelle non ricevibili;

Nella fase di istruttoria, il Comune potrà, ove ritenuto, attivare l'abilitazione per l'accesso al portale SIAN, ai fini della consultazione dei fascicoli aziendali, disponendo delle necessarie credenziali per le quali richiedere l'attivazione alla Regione Puglia. La richiesta deve essere indirizzata alla Sezione Competitività delle filiere agroalimentari (pec: sezione.filiereagroalimentari@pec.rupar.puglia.it) e dovrà essere corredata dal documento di identità e dal codice fiscale del richiedente e dall'indirizzo di posta elettronica certificata istituzionale o personale del richiedente.

Il Comune procede, al termine di detta fase, a comunicare ai sensi dell'art. 10 bis del 241/90 l'esclusione alle aziende che non presentano uno o più dei seguenti requisiti di ricevibilità:

- data di ricezione dell'istanza entro 45 giorni dalla pubblicazione in G.U. del Decreto Ministeriale;
- iscrizione alla CCIAA alla data dell'evento calamitoso - codice 01 sezione speciale;
- possesso da parte dell'azienda del fascicolo aziendale;
- istanza priva della necessaria documentazione tesa ad accertare il danno.

1.2 BENEFICIARI

Possono beneficiare degli interventi per favorire la ripresa dell'attività produttiva le imprese agricole di cui all'art. 2135 del codice civile, nonché le cooperative che svolgono l'attività di produzione agricola

ricadenti nelle zone delimitate, che abbiano subito danni in misura non inferiore al 30% della produzione lorda vendibile (PLV) ordinaria.

Nel caso di danni alle produzioni vegetali, sono escluse dal calcolo dell'incidenza di danno sulla produzione lorda vendibile le produzioni zootecniche.

Nel caso in cui l'azienda abbia fatto richiesta dei benefici di cui al comma 3 "Interventi per i danni alle strutture aziendali e alle scorte" dell'art. 5 del D.lgs. n. 102/2004, è necessario che l'incidenza del danno subito rispetto alla produzione lorda vendibile non sia inferiore al 20% (zone svantaggiate) o al 30% (altre zone). In particolare, possono beneficiare degli interventi le aziende le cui strutture abbiano subito danni incidenti in misura non inferiore al 30% della PLV ordinaria.

Al fine di favorire la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole sopracitate, possono essere concessi i diversi aiuti previsti all'art. 5 comma 2 del D.lgs. n. 102/2004, in forma singola o combinata, tenuto conto delle esigenze e dell'efficacia dell'intervento, nonché delle risorse finanziarie disponibili derivanti dal Fondo di solidarietà nazionale. Resta in capo all'azienda che presenta istanza per ottenere il beneficio l'indicazione percentuale di quanto destinare a ciascuna lettera del comma 2 dell'art. 5 del medesimo Decreto legislativo, in caso di aiuto in forma combinata.

2. AMMISSIBILITÀ

2.1 DOCUMENTAZIONE

Il Comune verifica la presenza della documentazione necessaria con riferimento al beneficio richiesto e, se questa risulta carente, richiede all'azienda l'integrazione della stessa, secondo le norme vigenti finalizzate alla sollecita definizione della pratica di aiuto.

Di seguito si riporta l'elenco della documentazione necessaria:

- istanza di richiesta del beneficio;
- relazione tecnica con stima dei danni;
- copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che autorizzi alla presentazione della domanda in oggetto ed a riscuotere le provvidenze previste, rilasciata dal comproprietario, nel caso di comproprietà, o dal nudo proprietario in caso di usufrutto, o dal proprietario nel caso di affitto, o dal comodatario nel caso di conduzione in comodato, qualora non già espressamente indicata nello specifico contratto;
- codice IBAN dell'impresa agricola.

Resta ferma la possibilità da parte del funzionario istruttore del Comune di richiedere ulteriore documentazione ritenuta utile.

Per quanto attiene la documentazione necessaria ai sensi dell'art. 5, comma 3 "*interventi per i danni alle strutture aziendali e alle scorte*", la documentazione di cui sopra va integrata con la seguente:

- relazione tecnica con stima dei danni a carico delle strutture e delle scorte redatta e firmata da tecnico abilitato iscritto al proprio ordine/collegio e firmata per convalida anche dalla ditta beneficiaria contenente la descrizione del danno e la relativa quantificazione finanziaria;
- computo metrico estimativo analitico e quadro economico riepilogativo relativo alle opere da realizzare o già eseguite;
- elaborati grafici (tavole quotate ed in scala dei danni alle strutture: planimetrie, sezioni, prospetti e altri elaborati necessari all'istruttoria).

3. ENTITÀ DEL DANNO

I danni includono le perdite di reddito dovute alla distruzione completa o parziale della produzione agricola e i danni materiali subiti dalle strutture aziendali, quali: immobili, attrezzature e macchinari,

scorte, mezzi di produzione.

Gli aiuti sono concessi nel limite dell'importo dei danni subiti come conseguenza diretta dell'avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale e sono calcolati, a livello di singolo beneficiario, dal Comune.

Riguardo il calcolo, acquisita la documentazione, il funzionario istruttore verifica il rispetto del requisito previsto dall'art. 5 comma 1 del D.lgs. n. 102/2004 mediante la determinazione dell'incidenza dei danni causati alla produzione lorda vendibile (PLV) aziendale. L'incidenza del danno, ovvero la perdita di quantità di prodotti agricoli, può essere calcolata:

- tenendo conto della somma delle componenti colture e allevamenti, qualora risultino danneggiate entrambe o i danni abbiano interessato le strutture aziendali;
- limitatamente alle singole componenti, qualora risultino danneggiate solo le colture o solo gli allevamenti.

La determinazione della predetta incidenza è data dal rapporto percentuale tra la PLV in condizioni ordinarie ante-danno e la PLV post-danno.

La perdita di PLV è calcolata, ai sensi del D.lgs. n. 32/2018, nel seguente modo:

$$PLV_{3a} - PLV_a, \text{ oppure: } PLV_{5a} - PLV_a$$

dove:

- PLV_a è il valore ottenuto moltiplicando le quantità di prodotti agricoli ottenuti nell'anno in cui si è verificata l'avversità per il prezzo medio di vendita ricavato nello stesso anno,
- PLV_{3a} è il valore ottenuto moltiplicando i quantitativi di prodotti agricoli dei tre anni precedenti l'avversità per il prezzo medio di vendita ottenuto.
- PLV_{5a} è il valore calcolato dalla media triennale basata sui cinque anni precedenti l'avversità escludendo il dato più basso e quello più elevato per il prezzo medio di vendita ottenuto.

I danni materiali alle strutture aziendali sono calcolati sulla base dei costi di riparazione o del valore economico degli stessi prima del verificarsi dell'avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale. Tale calcolo non supera i costi di riparazione o la diminuzione del valore equo di mercato a seguito della calamità, ossia la differenza tra il valore delle strutture immediatamente prima e immediatamente dopo il verificarsi dell'evento eccezionale. Ai danni devono essere detratti i costi non sostenuti e possono essere aggiunti eventuali maggiori costi sostenuti dal beneficiario a causa dell'avversità atmosferica assimilabile alla calamità naturale.

La determinazione del danno alle strutture può essere riferita ai prezzi riportati nel "Listino Regionale dei prezzi delle opere pubbliche" vigente, ovvero alla comparazione di almeno tre preventivi. Per le voci non previste il Comune può acquisire una relazione tecnica e/o un computo metrico di dettaglio, redatti da un tecnico abilitato iscritto al proprio ordine/collegio professionale, dal quale si evinca la modalità di determinazione del danno.

La determinazione del danno alle colture che l'azienda ha subito può essere effettuata in base alle percentuali di danno ed ai valori di resa/coltura/ha riportati nelle relazioni dei Servizi territoriali, approvate con deliberazione di Giunta regionale nella richiesta di declaratoria in merito alla calamità in questione, ovvero può essere dimostrata dall'azienda agricola mediante idonea documentazione (fatture, quietanze, giustificativi).

I contributi in conto capitale, sia in caso di danni alle colture che in caso di danni causati alle strutture aziendali ed alle scorte, possono essere concessi fino all'80 per cento del danno accertato sulla base della produzione lorda vendibile media ordinaria, da calcolare secondo le modalità e le procedure previste dagli orientamenti e dai regolamenti comunitari in materia di aiuti di Stato. Nelle zone svantaggiate di cui all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, il contributo può essere elevato fino al 90 per cento

L'aiuto complessivo non deve in nessun caso superare le effettive perdite subite dal beneficiario.

4. RICHIESTA DI ACCREDITAMENTO DEI FONDI

Al termine dell'istruttoria, il Comune approva con proprio provvedimento l'elenco delle ditte ammissibili a finanziamento con i relativi importi e la richiesta di accreditamento dei fondi, come previsto all'art. 5 c.1 lettera c) della legge regionale n. 24/90 così come modificata dalla legge regionale n. 66/2017, che provvede a trasmettere alla Regione, per il conseguente riparto degli aiuti tra i Comuni nei quali si è verificato l'evento avverso. Il Comune provvede a comunicare l'esclusione, ai sensi dell'art. 10 bis del 241/90, alle aziende non ammissibili a beneficio nei casi in cui la perdita di PLV non superi il 30% della produzione lorda vendibile ordinaria.

Il provvedimento di cui al punto precedente va trasmesso da parte dell'Amministrazione comunale alla pec: sezione.filiereagroalimentari@pec.rupar.puglia.it,

La richiesta di accredito deve necessariamente essere corredata dei seguenti elementi per ciascuna azienda ammessa a beneficio: (1) denominazione sociale; (2) il codice unico di identificazione azienda agricola - CUUA; (3) percentuale del danno subito; (4) determinazione dell'entità del danno totale; (5) determinazione del danno ammissibile.

5. RIPARTO E FUNZIONI DELEGATE

La Regione, una volta ricevuto il provvedimento comunale, effettua il riparto delle somme del Fondo di solidarietà nazionale assegnate con Decreto Ministeriale, tra i Comuni nei quali si è verificato l'evento avverso, che provvede a trasferire ai Comuni in misura proporzionale al complessivo danno ammissibile.

Le somme liquidate dalla Regione Puglia devono essere interamente erogate dal Comune a favore delle ditte beneficiarie secondo criteri di riparto proporzionale, previa verifica da parte del Comune medesimo del rispetto, tra l'altro, della L. n. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari), del D.lgs. n. 159/2011 (codice antimafia), del D.lgs. n. 276/2003 (Documento Unico Regolarità Contributiva), del D.P.R. n. 602/73 (verifica inadempimenti ex art. 48) e agli adempimenti previsti dall'art. 52 della legge 234/2012 e l'art.6 comma 7 del Decreto-Legge del 30 dicembre 2016, n. 244 (visura Deggendorf), tramite il sito web del Registro Nazionale Aiuti, (R.N.A.) al fine di accertare che il soggetto beneficiario NON RISULTA/RISULTA presente nell'elenco dei soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti oggetto di decisione di recupero della Commissione Europea.

Gli oneri per l'esercizio delle funzioni delegate, pari al 4% delle somme complessivamente liquidate ai beneficiari, sono corrisposti ai Comuni (singoli o associati), mediante prelevamento dallo stanziamento annualmente riportato alla missione 16, programma 1, titolo 1, capitolo 0113040 (Trasferimenti di parte corrente agli enti delegati, Province e Comuni, per l'esercizio delle funzioni delegate in materia di agricoltura - l.r. 24/90) del bilancio di previsione.

APPENDICE - OPERAZIONI DI CREDITO AGRARIO

Con riferimento alla proroga delle operazioni di credito agrario, l'art. 7, comma 1 del Decreto legislativo n. 102/2004 dispone la possibilità di concessione della proroga, fino alla erogazione degli interventi di cui all'art. 5 comma 2, lett. b) per una sola volta e per non più di 24 mesi, della scadenza delle rate di credito agrario di esercizio, miglioramento e di credito ordinario da parte delle aziende agricole di cui al comma 1 dell'art. 5 del decreto legislativo n. 102/2004. Le rate prorogate sono assistite dal concorso nel pagamento degli interessi. Le rate prorogabili sono quelle riferite ad operazioni poste in essere prima dell'evento stesso.

Il comma 2, dell'art. 7 del D.lgs. n. 102/2004 autorizza gli Istituti di credito abilitati all'esercizio del credito agrario, a prorogare per una sola volta e per non più di 24 mesi, della scadenza delle rate di credito agrario di esercizio, miglioramento e di credito ordinario.

Per accedere al beneficio l'impresa richiedente che ritiene di possedere i requisiti di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 102/2004, deve inoltrare domanda sotto forma di dichiarazione sostitutiva all'istituto di credito che, valutati gli aspetti creditizi, può concedere il beneficio.

La concessione, da parte dell'Istituto di credito, della proroga della scadenza delle rate di credito non comporta nessun impegno da parte della Regione alla concessione delle agevolazioni previste dall'art. 5 comma 2.

In caso di mancato riconoscimento delle agevolazioni creditizie per mancanza dei requisiti di legge o per mancanza di disponibilità finanziarie, alle operazioni di credito anticipate si applica il tasso di riferimento delle operazioni di credito agrario che rimane a totale carico dell'impresa beneficiaria del prestito. Atteso il coinvolgimento di parti terze rispetto alla concessione del descritto beneficio, le Amministrazioni comunali instruiranno prioritariamente tali istanze.

I comuni rilasceranno, immediatamente a valle della conclusione dell'iter istruttorio di ciascuna istanza relativa alle operazioni di proroga della scadenza delle rate di credito, opportuna certificazione in favore dell'azienda richiedente, utile al soddisfacimento dei termini di cui all'art. 5 c. 1 del D.lgs. 102/2004. La suddetta certificazione rilasciata dal Comune deve riportare tutti gli elementi identificativi dell'azienda indicando, l'ordinamento culturale e produttivo, l'entità dei danni subiti a carico delle singole colture nonché l'incidenza del danno sulla produzione lorda vendibile in conformità a quanto previsto dall'art. 5 comma 1, del decreto legislativo n. 102/2004.